

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MARZO 1991

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali» (1951), d'iniziativa dei deputati Caveri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
ACQUARONE (DC), relatore alla Commissione	2
DUJANY (Misto-ADP)	4
MAZZOLA (DC)	4
PASQUINO (Sin. Ind.)	4
PONTONE (MSI-DN)	4
SANTINI (PSI)	3
TOSSI BRUTTI (Com.-PDS)	4

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (1951), d'iniziativa dei deputati Caveri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali», d'iniziativa dei deputati Caveri, Barbera, Bassanini, Benedikter, Cardetti, Columbu, De Carolis, Ebner, Lanzinger, Leoni, Loi, Mellini, Russo Franco, Soddu e Willeit, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Acquarone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ACQUARONE, *relatore alla Commissione*. Si tratta a mio avviso di una questione di modesto rilievo, che probabilmente dovrebbe essere inquadrata in una riforma di più ampio respiro.

Nel nostro ordinamento, che ha notevoli pezzi di antiquariato, vige ancora la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, contro la manomorta, in forza della quale tutti gli enti pubblici devono essere dotati di autorizzazione governativa all'acquisto. Tra gli enti morali che devono essere autorizzati, secondo una circolare della Presidenza del Consiglio ispirata dal Ministero degli interni, dovrebbero rientrare anche i comuni, le province e le regioni.

La questione è finita davanti alla Corte costituzionale in seguito al conflitto di attribuzione proposto dalla regione Valle d'Aosta per la citata circolare, e la Corte ha dichiarato che la legge non contrasta con la Costituzione, anche se - a differenza di quanto ha affermato la Presidenza del Consiglio con la sua circolare - ha stabilito una diversità in tema di autorizzazione governativa. Infatti tale autorizzazione per gli acquisti delle province e dei comuni entrerebbe anche in un sindacato di merito sulla convenienza dell'acquisto e sul rapporto tra l'entità finanziaria impegnata per l'acquisto e le disponibilità di bilancio, mentre nei confronti delle regioni l'autorizzazione manterrebbe l'unico scopo di evitare il costituirsi della manomorta.

Nelle more, ritenendo che questa disposizione probabilmente non avesse senso neanche nei confronti dei comuni e delle province e soprattutto non avesse senso nei confronti delle regioni, molte di queste, ed in particolare la regione Valle d'Aosta, hanno proceduto all'acquisto di beni immobili, alcuni dei quali anche di interesse storico, artistico e culturale. Pertanto, su iniziativa parlamentare, è stato proposto l'articolo unico oggi al nostro esame con il quale viene modificata la legge n. 1037 del 1850, precisando che le norme di tale legge non si applicano alle regioni e alle province autonome. Quindi, in un certo senso questa norma

rappresenta una forma di ulteriore seguito all'indirizzo della Corte costituzionale che ha stabilito che mentre il controllo governativo sugli acquisti nei confronti dei comuni e delle province ha anche una funzione di contenimento della spesa pubblica, le regioni – proprio per la loro particolare autonomia che non è soltanto organizzativa e amministrativa ma anche politica – non possono subire le limitazioni previste dalla legge del 1850.

Quando ci troviamo di fronte a relitti normativi di questo genere viene proprio voglia di dire che legiferiamo male; comunque va accolta con favore la prima parte dell'articolo unico. Forse qualche problema potrebbe nascere per la seconda parte dell'articolo perchè ha natura di legge-provvedimento e stabilisce: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa». Il contenuto di questa seconda parte è certamente quello di una legge-provvedimento, che tuttavia non mi pare urti contro i principi in materia, perchè l'autorizzazione, a differenza di altri atti amministrativi, può essere concessa *ex post* e quindi si può ammettere che venga concessa *ex lege ex post*.

Ricordo infine che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ugualmente espresso un parere favorevole, facendo peraltro presente che alla luce dei principi definiti nella recente legge di riforma delle autonomie locali, dall'applicazione della legge n. 1037 del 1850 devono ritenersi escluse anche le province e i comuni.

Esprimo parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e ne sollecito una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Acquarone per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa».

SANTINI. Il Gruppo socialista condivide le considerazioni svolte dal relatore; annuncio pertanto il nostro voto favorevole.

TOSSI BRUTTI. Condividiamo le ragioni che sono state esposte, che peraltro erano già contenute nella relazione accompagnatoria di questa proposta di legge le cui finalità sono da condividere.

Pertanto il Gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento.

PONTONE. La relazione del senatore Acquarone non mi ha completamente convinto. Ritengo che in un momento come quello che stiamo vivendo in cui si assiste allo sperpero del patrimonio nazionale da parte delle regioni, delle province e da parte di altri enti, sia necessario mantenere un controllo. Viceversa allentare un controllo, anche se risale al 1850, in un momento come questo è probabilmente un errore specialmente per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo, che fa salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati benchè privi di autorizzazione governativa. Ciò equivale all'emanazione una sanatoria senza alcun controllo.

Ritengo invece che il controllo da parte del Governo centrale sia necessario soprattutto ora che c'è troppo sperpero. Pertanto, dichiaro il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

MAZZOLA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano per le ragioni già esposte dal relatore e per la considerazione che si tratta di un provvedimento che da un lato modifica una legge la quale non ha più ragione di essere, viste le ragioni per le quali fu a suo tempo approvata, e che d'altro lato consente di regolarizzare una serie di atti delle regioni che hanno svolto una funzione suppletiva acquistando parti di un patrimonio artistico e culturale, mantenendolo e restaurandolo, sostituendosi così all'attività che il Governo centrale non è in grado di svolgere data anche la vastità del patrimonio artistico, storico e culturale del nostro paese.

Ribadisco quindi il nostro voto favorevole.

PASQUINO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, auspicando che operazioni di questo genere vengano fatte rapidamente e senza ulteriori indugi.

DUJANY. Concordo con il relatore e lo ringrazio per la sua proposta. Ritengo che questo provvedimento sia utile in quanto la responsabilità degli atti non è tanto dovuta ai controlli burocratici quanto al senso del dovere degli amministratori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA